

N. 04645/2012 REG.PROV.COLL.

N. 04529/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4529 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
L.C. Matese Impresa Sociale S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Piedimonte Mtese (CE), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi D'Angiolella, con domicilio eletto presso Luigi D'Angiolella in Napoli, viale Gramisci, 16;

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'Avvocatura regionale (avv. Beatrice Dell'Isola), con domicilio eletto presso la sede dell'Ente, in Napoli, via S. Lucia, 81;

per l'annullamento

della nota prot. n. 2010.0464807 del 27/05/2010 emessa dal Dirigente dell'A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto: Potenziamento dell'offerta regionale di strutture tutelari - Avviso Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 633 del 03/07/2009 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 45 del 13/07/2009 - Graduatorie provvisorie approvate con Decreto Dirigenziale n. 81 del 01/03/2010 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 20 del 08/03/2010 - ricorso prot.n. 2010.0252895; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti della Società ricorrente;

dell'Ordinanza Presidenziale n. 102/2010 dell'8.09.2010 e del decreto dirigenziale n. 633 del 03.07.2009 e degli atti in esso richiamati impugnati con motivi aggiunti del 24.11.2010.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Vista l'ordinanza n. 295/2011 del 10 febbraio 2011, con la quale la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;

Vista l'ordinanza n. 2420/2011 dell'8 giugno 2011, con la quale il Consiglio di Stato ha riformato la pronuncia cautelare di primo grado e ha disposto il riesame della domanda dell'impresa ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2012 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in trattazione, ritualmente notificato e depositato in segreteria, l'impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale l'amministrazione regionale aveva attribuito al progetto di essa esponente un punteggio (58 punti) inferiore alla soglia minima (60 punti) di ammissione al contributo richiesto.

Si è costituita resistere in giudizio la Regione Campania.

Con ordinanza n. 295/2011 del 10 febbraio 2011 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato. Con successiva ordinanza n. 2420/2011 dell'8 giugno 2011 il Consiglio di Stato ha riformato la pronuncia cautelare di primo grado e ha disposto il riesame della domanda dell'impresa ricorrente.

L'amministrazione ha provveduto al riesame ed ha attribuito ulteriori tre punti al progetto dell'impresa ricorrente, che ha potuto dunque accedere al contributo (decreto regionale n. 388 del 28 settembre 2011, depositato in segreteria il 26 settembre 2012).

Con atto depositato in segreteria il 26 settembre 2012 parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.

La Sezione provvede in conseguenza, con condanna della Regione Campania alla rifusione delle spese, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna la Regione Campania, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 con l'intervento dei

magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Paolo Carpentieri, Consigliere, Estensore

Paola Palmarini, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)